



UNA questione di rilievo, nell'odierno contesto di crisi delle imprese, è rappresentata dalla sospensione degli obblighi occupazionali dei lavoratori disabili (l. n. 68/99).

Una prima ipotesi riguarda le imprese che richiedano l'intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione, riconversione o crisi aziendale, ovvero soggette a procedure concorsuali (artt. 1 e 3, l. n. 223/91). La sospensione è attuata per la durata di programmi di riconversione, in proporzione all'attività effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Inoltre, essa si applica a specifiche categorie di imprese: 1) impresa che abbia occupato, nel semestre precedente (la data di presentazione della richiesta), mediamente più di 15 lavoratori (tra cui sono ricompresi gli apprendisti e gli assunti con contratto d'inserimento); 2) impresa artigiana che presenti i medesimi limiti dimensionali di cui sopra e versi in difficoltà in ragione della contrazione dell'attività dell'impresa che esercita un influsso gestionale prevalente (art. 12, l. n. 223/91); 3) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, con organico superiore alle 15 unità, per programmi di ristrutturazione, riconversione o crisi dell'impresa appaltante (art. 1, c.7, l. n. 451/94); 4) aziende appaltatrici di mensa o ristorazione presso imprese industriali in difficoltà, con organico superiore a 15 dipendenti in forza, sempre per programmi di ristrutturazione, riconversione o crisi (art. 23, l. n. 155/81); imprese commerciali, agenzie di viaggi e turismo, imprese di vigilanza, di

spedizione e trasporto (con limiti dimensionali variabili) (art. 12, c.3, l. n. 223/91); 5) imprese dei settori ausiliari e complementari al servizio ferroviario, con organico superiore alle 15 unità (art. 25, l. n. 413/99); 6) imprese che utilizzano o estraggono amianto (art. 13, c.1, l. n.257/92).

La sospensione degli obblighi occupazionali cessa al termine del trattamento integrativo ed il datore di lavoro, nei 60 giorni successivi deve presentare la richiesta di avviamento per le eventuali scoperture delle aliquote richieste (art. 9, c.1, l. n. 68/99). Nelle more del rilascio del provvedimento autorizzatorio all'integrazione salariale, il datore di lavoro può chiedere al responsabile della struttura provinciale una sospensione degli obblighi occupazionali (che può arrivare al massimo a 90 giorni prorogabili per una sola volta) (Dpr. n. 333/2000).

Un'altra ipotesi di sospensione degli obblighi occupazionali dei disabili si realizza durante la procedura di mobilità (a prescindere dall'esito della procedura stessa). L'avvio dell'iter procedimentale per la mobilità, con la comunicazione ai sindacati dell'intenzione dell'azienda di procedere almeno a 5 licenziamenti (motivati da ragioni tecniche produttive ed organizzative), va infatti notificato ai servizi provinciali del collocamento disabili. Se si tratta di impresa che opera in più province, la nota va inviata a tutti i servizi territoriali (anche se l'azienda gode della «compensazione») e la sospensione stessa opera nei diversi contesti territoriali anche se i licenziamenti non hanno riguardato



Specializzato in consulenza e assistenza legale: sul lavoro, previdenza e sindacale



## DIMENSIONE LAVORO

a cura del Centro Ricerche e Formazione

Presidente Maria Novella Bettini

# Imprese in crisi e disabili Esenzione delle assunzioni obbligatorie